
Regolamento di gestione

del Fondo Comune d'Investimento denominato
"BancoPosta Orizzonte Reddito"

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

OICVM denominato:

BancoPosta Orizzonte Reddito (di seguito il “Fondo”)

Sono previste due categorie di quote, definite quote di Classe “Accumulazione” (di seguito anche Classe “A”) e quote di Classe “Distribuzione” (di seguito anche Classe “D”), che si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi. Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio almeno due anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito: “SGR”) - appartenente al Gruppo Poste Italiane - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 23 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio - Sezione Gestori di OICVM - tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: “D. Lgs. 58/98”), con sede in Viale Beethoven, n. 11, 00144 Roma. Il sito internet della SGR è: www.bancopostafondi.it.

Depositario

BNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano – iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono espletate presso la succursale di Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano.

Presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Il sito internet del Depositario è: www.bnpparibas.com.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonte di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, distinto nelle due Classi (“A” e “D”), espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo ed è pubblicato il giorno successivo sul sito internet della SGR, www.bancopostafondi.it; sul medesimo sito internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2, in:

- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.10 e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
- strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.10 e in strumenti azionari non quotati;
- strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
- parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
- parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
- depositi bancari.

1.2 Politica di investimento

1. Il Fondo, di tipo flessibile, può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria; gli strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari.
2. La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è inferiore a 4 anni.
3. Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 40% del totale delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 40% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.
4. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.

La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (*duration*), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla SGR e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.

5. La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
 6. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da Banca d'Italia.
 7. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35%, anche fino al 100%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
 8. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta comunque ferma la facoltà di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte della SGR di assumere scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare gli interessi dei partecipanti.
 9. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
- L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.
10. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 58/98, anche quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.
 11. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

12. Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
13. I limiti indicati, riferiti alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale delle attività del Fondo, si devono intendere come segue:

Limite	Significato
Residuale	fino ad un massimo del 10%
Contenuto	tra il 10% ed il 30%
Significativo	tra il 30% ed il 50%
Prevalente	almeno il 50%
Principale	almeno il 70%

14. La SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe d’investimento ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. 58/98.

1.3 Operazioni con parti correlate

Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR. Il patrimonio del Fondo può essere altresì investito in parti di OICVM gestiti dalla SGR (di seguito “OICVM collegati”), nonché in parti di OICVM gestiti da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE

1. La Classe A del Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo/classe. La Classe D del Fondo è del tipo a distribuzione di proventi; sulla base della relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D), la SGR provvede al calcolo ed alla distribuzione di proventi conseguiti dal Fondo (Classe D) nel corso del precedente esercizio (periodo di riferimento: 1° gennaio – 31 dicembre). I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.
2. La SGR può distribuire ai partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo (Classe D) in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario conclusosi, si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. I giorni di quotazione ex-cedola sono giorni lavorativi e di Borsa Valori Italiana aperta, previsti entro il 15 aprile di ciascun anno (a partire dal 2019).

I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della Sezione Reddittuale della Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D) redatta in relazione al periodo di riferimento:

- A 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
- B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;

- F1. Proventi da operazioni pronti contro termine ed assimilati;
- I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I2. Altri ricavi;
- L1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio;
- L3. Altre imposte;
- G. Oneri finanziari;
- H. Oneri di gestione.

Dati i criteri di determinazione della distribuzione di cui al presente comma, può accadere che l'importo da distribuire riferito a ciascun esercizio sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (Classe D) relativo al medesimo esercizio. In tale caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.

Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori della SGR verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

3. È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione della SGR deliberare la distribuzione fino al 100% degli utili e delle plusvalenze rilevati in ciascuna Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D) con l'obiettivo di distribuire un importo pari al rendimento dell'indice EURIBOR 3M maggiorato del 2% del valore della quota di Classe D all'inizio di ciascun periodo di riferimento. Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della Sezione Reddittuale di ciascuna Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D):

- A 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A 3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
- A 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
- B 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
- B 3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
- B 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati.

Anche in tale ipotesi, l'eventuale distribuzione non rappresenta il risultato effettivo del Fondo (Classe D) nel periodo di riferimento e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori della SGR verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

4. L'ammontare dei proventi conseguiti in ogni esercizio, spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione annuale di gestione redatta entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 15° giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale di gestione.
5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti secondo le seguenti modalità: (i) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata tramite conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato sul conto corrente postale o sul libretto postale nominativo utilizzato al momento della sottoscrizione; (ii) nei casi in cui al momento del pagamento dei proventi, il conto corrente postale o il libretto postale nominativo, a valere sui quali è stata effettuata la sottoscrizione, non siano più attivi e il sottoscrittore ovvero uno dei cointestatari non abbiano provveduto a comunicare al soggetto incaricato del collocamento, nei 30 giorni precedenti la data di distribuzione del provento, gli estremi di un nuovo conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento del provento verrà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione; (iii) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata utilizzando mezzi di pagamento diversi dal conto corrente postale o dal libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo (Classe D) in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

I ricavi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo (Classe D) – secondo le modalità di cui sopra ed in esenzione dal pagamento di diritti o spese – qualora l'importo complessivo spettante al partecipante non superi i 10 euro.

6. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo (Classe D) nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo (Classe D), i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- i. Commissione di sottoscrizione: nessuna.
- ii. Commissione di uscita: nessuna.
- iii. Spese di spedizione, postali e di corrispondenza connesse alle operazioni di sottoscrizione e rimborso: nessuna ad eccezione di quelle richiamate ai successivi punti iv, sub a), b), c) e d) ed al punto 2 dell'articolo VI.2 della Parte C.
- iv. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a. le imposte e le tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per la sottoscrizione e per la conferma dell'avvenuto investimento;
 - b. un diritto fisso, a titolo di rimborso spese, per un ammontare pari a € 2 per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione e di rimborso;
 - c. un diritto fisso pari a € 10 per ogni apertura di Piano di Accumulazione. Nessun diritto fisso è dovuto per i versamenti successivi al primo, rientranti nell'ambito di un Piano di Accumulazione;
 - d. un rimborso spese per l'emissione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a € 15 per ogni certificato emesso. L'invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che ne abbia fatto richiesta.

La SGR, inoltre, preleva dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e le tasse dovute, secondo la normativa vigente.

In ogni caso il soggetto incaricato del collocamento (di seguito il “Collocatore”) non può porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Oneri a carico del Fondo

3.2.1 È posto a carico del Fondo il compenso spettante alla SGR, costituito da:

- la commissione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento, pari a 1,30% su base annua;
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,052% su base annua del valore complessivo netto del Fondo. Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato quotidianamente, è prelevato trimestralmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

3.2.2 Non è prevista alcuna commissione di *performance*.

3.2.3 Sono, inoltre, a carico del Fondo:

- a. le imposte e tasse di pertinenza del Fondo;
- b. il compenso da riconoscere al Depositario per l’incarico svolto, nella misura massima dello 0,018% su base annua, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, da corrisondersi trimestralmente e prelevato dal Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre;
- c. gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
- d. i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione della Relazione annuale di gestione, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
- e. le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota di cui alla Parte A ed all’art. V della Parte C del presente Regolamento, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, di cui all’art. VIII della Parte C del presente Regolamento, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;
- f. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
- g. gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- h. gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo;
- i. le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
- j. il contributo di vigilanza corrisposto alla CONSOB.

3.2.4 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.5 In caso di acquisto di OICVM collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICVM “collegati” acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICVM collegati percepisce.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico e giroconto, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under

the Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto.

A tal fine, la SGR può:

- respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento di quote del Fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote del Fondo.

Il rimborso delle quote del Fondo ad iniziativa della SGR è determinato in base al valore unitario corrente delle stesse, senza applicazione di spese, diritti fissi e/o commissioni previsti dal Regolamento nel caso di rimborso a richiesta del Partecipante.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite del Collocatore.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l'importo derivi dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Orizzonte Reddito" sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato sul conto corrente postale intestato alla SGR – Rubrica "BancoPosta Orizzonte Reddito" il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Orizzonte Reddito" in essere presso il Depositario;
 - bonifico a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Orizzonte Reddito" in essere presso il Depositario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica "BancoPosta Orizzonte Reddito" il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Orizzonte Reddito" in essere presso il Depositario;
 - autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Orizzonte Reddito" il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica

BancoPosta Orizzonte Reddito” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale.

5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
6. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali);
 - l'importo del versamento iniziale, pari almeno a 50 euro, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 4 versamenti ed un massimo di 144 versamenti. Il Piano non potrà comunque durare meno di 2 anni e più di 12 anni.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
5. Il versamento iniziale può avvenire mediante addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore. Per i soli versamenti unitari successivi al primo, è ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente postale o libretto postale indicato dal sottoscrittore.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive e di mancata specifica comunicazione del cliente, il Piano viene interrotto da parte della SGR.
8. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
9. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
10. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L’organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d’Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l'accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l'erogazione dell'importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell'art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante, esclusivamente presso la sede del Depositario;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
 - assegno postale vidimato non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
 - accredito su conto corrente postale o libretto postale intestato al nominativo del sottoscrittore.

2. Il mezzo di pagamento può, su richiesta dell'avente diritto, essergli inviato a sue spese (comprese quelle relative all'eventuale copertura assicurativa) all'indirizzo indicato nella richiesta di rimborso.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

- e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGR

Appartenente al Gruppo Poste Italiane

Iscritta al n° 23 dell'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale e amministrativa:
Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma - Fax 06 98680509
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese
di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale int. vers.
Euro 12.000.000

Per informazioni e assistenza:
numero verde 800.00.33.22